

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PEDERZOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA BARGELLI

Seduta del 16/01/2024

FATTO

Il cliente afferma di aver inoltrato in data 19/01/2022 all'intermediario richiesta di cessione dei crediti di imposta in relazione ad interventi di che beneficiano di agevolazione fiscale 50% prevista dall'art. 16 bis del DPR 917/86. Precisa, al riguardo, che in data 11/02/2022 il sistema informativo dell'agenzia delle Entrate ha acquisito il protocollo di cui alla comunicazione per l'opzione relativa agli interventi sul patrimonio edilizio di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34 del 19/5/2020 e che il credito spettante è presente nel cassetto fiscale del cliente. Precisa altresì che in data 17/3/2022 l'intermediario ha risposto accettando la proposta presentata dal cliente in data 19/01/2022 allegando l'atto firmato per accettazione, codice ID Pratica A***814, comunicando che nei tempi contrattuali avrebbe provveduto ad accettare sulla piattaforma di cessione del credito di Agenzia delle Entrate il credito d'imposta ceduto e a corrispondere il relativo prezzo. Afferma che in data 28/3/2022 l'intermediario, in relazione alla stessa pratica codice ID A***814, e dopo l'accettazione del 17/3/2022, ha inviato un messaggio di diniego alla cessione del credito e, poi, in data 29/03/2022, un ulteriore messaggio di diniego con invito a ripresentare la domanda. Poiché ad oggi nel cassetto fiscale del cliente si legge "credito non accettato", precisato di essersi adoperato e di aver quindi chiamato l'intermediario per conoscere le motivazioni del rifiuto senza ottenere una risposta, gli contesta di aver tenuto una condotta contraria alle norme che impongono alla Pubblica Amministrazione di motivare ogni atto o provvedimento emesso e, a fronte di un regolare contratto di accettazione, di avere illegittimamente e senza motivo rifiutato il credito, oltretutto avendolo notificato in maniera



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

irregolare e irrituale, ovvero con un semplice messaggio.

Conclude chiedendo all'Arbitro di invitare l'intermediario ad adempiere a quanto sottoscritto nel contratto, ovvero ad accettare sulla Piattaforma di cessione del credito di Agenzia delle Entrate il credito d'imposta ceduto e a corrispondere il relativo prezzo nonché a fornire riscontro motivato e giustificato al comportamento assunto in merito alla pratica in oggetto.

L'intermediario eccepisce, in via preliminare, che la questione oggetto di ricorso esula dalla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, poiché attiene all'applicazione di norme di carattere tributario, concernenti le agevolazioni fiscali accordate ai sensi dell'art. 121 d. l. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) e perché il rapporto tra il cliente e intermediario non ha ad oggetto un servizio di carattere bancario o finanziario e, conseguentemente, il convenuto non riveste la qualifica di "intermediario" ai sensi delle Disposizioni ABF. Eccepisce poi l'inammissibilità del ricorso per il carattere costitutivo della domanda, che richiede la condanna ad un fare infungibile, quale l'adempimento del contratto. Nel merito, il ricorso sarebbe infondato in quanto il cliente non ha effettuato la comunicazione di cessione all'Agenzia delle Entrate entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della proposta, come invece previsto dal contratto; essa risulta invece essere stata comunicata un mese dopo. Ribadisce di avere facoltà di rifiutare la pratica di cessione, dopo l'accettazione della proposta. Afferma che il contratto si perfeziona con l'accettazione da parte del cessionario dei crediti sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, circostanza in questo caso non verificatasi. Fa poi presente che nella mail di rifiuto è stata indicata la possibilità di poter presentare una nuova pratica di cessione, opportunità che non è stata colta dal cliente. Sostiene che l'accettazione della proposta non comporta alcun obbligo a contrarre.

Conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Il cliente replica che le richieste di chiarimenti sono sempre rimaste inevase; che l'intermediario ha rifiutato il credito non ottemperando alle prescritte previsioni contrattuali e derogando dalle pattuizioni sottoscritte. Ribadisce di aver seguito tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento e conclude che le motivazioni dell'intermediario sono prettamente strumentali. Insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

Con le controrepliche, l'intermediario si riporta integralmente a quanto affermato nelle proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Il cliente, con il ricorso, contesta la mancata esecuzione di un contratto di cessione del credito d'imposta stipulato con l'intermediario, il quale, dopo avere accettato la cessione, l'avrebbe poi rifiutata sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate e non avrebbe versato il corrispettivo della cessione, senza peraltro esplicitare le ragioni del diniego. Il cliente chiede di conseguenza di a) accettare sulla piattaforma il credito d'imposta ceduto e di b) corrispondere il prezzo di cessione, oltre ad esplicitare le ragioni che hanno determinato il rifiuto della pratica.

L'Intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell'Arbitro.

In particolare, osserva che la richiesta di cessione del credito si fonda sull'articolo 121 del D.L. 34/2020 ("Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali"). Pertanto, a suo dire, la domanda avrebbe ad oggetto l'interpretazione di norme a carattere tributario, il cui esame è precluso all'Arbitro.



A sostegno di tale assunto, soggiunge che il rapporto con il cliente non ha ad oggetto un servizio di carattere bancario o finanziario, essendo l'operazione di cessione effettuabile anche da soggetti diversi dagli intermediari bancari e finanziari.

Nell'affrontare l'eccezione sollevata dall'intermediario, il Collegio tiene presente la decisione n. 9642/22 del Collegio di Coordinamento, che afferma: "La circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti di imposta, non esclude di per sé la competenza dell'ABF. Resta ferma l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro se la domanda implichi o presupponga l'interpretazione o l'applicazione di norme tributarie, come, ad esempio, ove si disputi in merito a procedure e/o presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d'imposta".

Alla luce del principio di diritto evocato è possibile concludere che la presente controversia ricada nell'ambito della competenza *ratione materiae* dell'Arbitro, in quanto la causa petendi non concerne l'interpretazione o l'applicazione di norme tributarie (nel caso di specie, gli Artt. 119 – 121 D.L. 34/20), ma la mancata esecuzione di un contratto e la conseguente verifica della legittimità del rifiuto opposto dall'intermediario alla cessione del credito, ritenuto carente di motivazione ed infondato (v., per un precedente di questo Collegio, la decisione n. 3571/2023).

Quanto all'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario – che si appunta sul carattere costitutivo della pronuncia richiesta all'Arbitro -, non vi è dubbio che sia formulata dal cliente come invito ad adempiere. D'altra parte, il Collegio è chiamato a interpretare la domanda nel senso, fra i possibili, che ne consenta la conservazione, anche tenuto conto del carattere solo facoltativo dell'assistenza legale. In casi analoghi, l'orientamento dominante è nel senso di ritenere che la domanda sia ammissibile se interpretata come di accertamento della conclusione del contratto e della legittimità del rifiuto dell'intermediario di darvi esecuzione. Così reinterpretata, pertanto, la domanda è da ritenersi ammissibile.

Nel merito, il cliente contesta l'inadempimento contrattuale dell'intermediario, in quanto, dopo l'accettazione della cessione, avrebbe poi negato la cessione del credito senza esplicitare al cedente le motivazioni del rifiuto.

Risulta dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta agli atti che in data 19/01/2022 il cliente presentava una richiesta di cessione dei crediti di imposta in relazione ad interventi che beneficiavano di agevolazione fiscale 50% prevista dall'art. 16 bis del DPR 917/86; che in data 11/02/2022 il sistema informativo dell'intermediario protocollava la comunicazione per l'opzione relativa agli interventi sul patrimonio edilizio di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34 del 19/5/2020; che in data 17/03/2022 l'intermediario convenuto accettava la proposta di contratto di cessione di crediti d'imposta ex D.L. 34/2020. Risulta altresì che, ai sensi dell'art. 2, il cedente ha l'obbligo di effettuare tutti gli adempimenti necessari previsti dalla normativa applicabile al credito d'imposta entro 5 giorni lavorativi dalla consegna al cessionario della proposta. Infine, in data 28/03/2022 e in data 29/03/2022 l'intermediario – nonostante l'intervenuta accettazione – comunicava al cliente che la sua pratica non poteva ritenersi perfezionata, senza illustrare le ragioni del diniego ma facendo presente la possibilità di presentare una nuova istanza.

L'intermediario si difende nelle controdeduzioni invocando la violazione dell'art. 2.2 del contratto di cessione da parte del cliente, che impone il compimento di tutti gli adempimenti necessari richiesti dalla normativa sulla cessione del credito d'imposta per rendere disponibile nella piattaforma dell'Agenzia delle Entrate il credito per l'accettazione entro il termine di 5 giorni lavorativi. Nella specie, infatti, la proposta di cessione è stata inoltrata in data 19/01/2022 e la comunicazione di cessione all'Agenzia delle Entrate è stata effettuata in data 11/02/2022 e, dunque, oltre il detto termine. L'intermediario, inoltre, richiama a suo favore l'art. 3.5 del contratto, dal quale deriverebbe il principio "per cui



l'accettazione del contratto non implica alcun obbligo a contrarre" e che gli consentirebbe di rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, la proposta di cessione.

Secondo l'intermediario, quindi, il mancato rispetto dell'art. 2.2. da parte del cliente lo legittimerebbe a non eseguire il contratto.

Il Collegio, esaminata la documentazione e gli argomenti delle due parti, muove dall'osservare che il contratto è stato concluso fra le parti in seguito all'accettazione da parte dell'intermediario, in data 17/03/2022, della proposta di cessione di crediti d'imposta ex D.L. 34/2020.

L'art. 3.5 del contratto, richiamato dall'intermediario, non gli attribuisce un diritto di recesso, ma solo la facoltà di rifiutare la proposta contrattuale. Questa affermazione è suffragata dall'orientamento già assunto da alcuni Collegi territoriali, che, con riferimento all'articolo in questione, hanno osservato che "...il potere "insindacabile" di rifiuto previsto dalla prima parte del comma 5 a favore dell'intermediario deve intendersi riferito semplicemente (e secondo i principi di formazione del contratto) alla proposta del contratto di vendita: non anche alla possibilità di non dar corso alla sua esecuzione una volta perfezionata la vendita e così di non dar corso alle formalità necessarie per l'opponibilità della cessione e quindi al pagamento del prezzo" (v. Collegio di Bologna, decisione n. 3561/23).

Mentre, quindi, non può essere invocato dall'intermediario l'art. 3.5 del contratto, occorre verificare se la mancata esecuzione sia giustificata dall'art. 2.2, sopra menzionato. Tale clausola fa riferimento a un adempimento a carico del cedente da effettuarsi entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla consegna della proposta al cessionario. Esso si riferisce, quindi, a un adempimento prodromico al perfezionamento del contratto di cessione – e non a una causa di risoluzione automatica del contratto –, essendo volto a favorire il compimento degli oneri necessari richiesti dalla normativa sulla cessione del credito d'imposta. Nel caso di specie tale adempimento è stato effettuato in data 11/02/2022: in data antecedente, quindi, all'accettazione dell'intermediario (17/03/2022). Tale accettazione ha perfezionato il contratto di cessione e vincolato le parti a darne esecuzione.

Il cliente contesta, inoltre, la condotta omissiva e negligente dell'intermediario, per non aver questi esplicitato le ragioni del rifiuto della cessione del credito né averle fornite successivamente, a fronte delle ripetute richieste del cliente. Tali affermazioni trovano riscontro nei messaggi e-mail del 28/03/2022 e del 29/03/2022, con i quali l'intermediario comunicava il rifiuto della pratica, senza fornire alcuna motivazione sulle ragioni. Il motivo del diniego è stato esplicitato solo nelle controdeduzioni. Anche sotto il profilo del rispetto del canone della correttezza – che impronta i rapporti fra le parti dalla fase precontrattuale (art. 1337 c.c.) per tutta l'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) –, la condotta dell'intermediario non va quindi esente da censure, dovendo esso rendere trasparenti le ragioni del rifiuto di concessione del credito e, maggior ragione, di dar seguito agli obblighi assunti con il cliente (Collegio di Roma, decisione n. 7629/22).

Tutto ciò premesso, il Collegio, in accoglimento della domanda, dichiara l'avvenuta conclusione del contratto di cessione di credito di imposta e il conseguente obbligo dell'intermediario di darne esecuzione, avendo accertato l'illegittimità del rifiuto da esso opposto nei confronti del cliente.

Il cliente non formula richieste risarcitorie.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del rifiuto dell'intermediario di dare esecuzione al contratto per cui è controversia.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA